



Per i servizi sociali dei lavoratori e dei cittadini

PATRONATO ACLI FOGGIA

NEWSLETTER MAGGIO 2015

### SENTENZA N. 70/2015

La Corte Costituzionale con una sentenza sorprendente nel declinare il rigore dei principi costituzionali ha dichiarato l'illegittimità del blocco biennale (2012/2013) della perequazione automatica sulle pensioni d'importo superiore a tre volte il trattamento minimo disposto dalla legge "Fornero", per l'esattezza l'art. 24, comma 35 del decreto legge 6.12.2011 n. 201, convertito in legge 22.12.2011 n. 214. Si tratta di quel provvedimento che provocò il "pianto" della Ministro, anche se di normative pesanti, nella riforma, ce ne sono tante altre.

In sostanza, fermi restando gli approfondimenti che saranno pubblicati successivamente, la Corte ha pronunciato l'illegittimità del comma 25 dell'art. 24 del d.l. n. 201 del 2011, sotto il profilo "della proporzionalità e adeguatezza del trattamento pensionistico" essendo stati valicati i limiti di ragionevolezza e proporzionalità, con conseguente pregiudizio per il potere di acquisto del trattamento pensionistico con «irrimediabile vanificazione delle aspettative legittimamente nutrite dal lavoratore per il tempo successivo alla cessazione della propria attività».

Ciò in base agli artt. 36 e 38 della Costituzione, che rimandano agli art. 2 e 3 della medesima.

La perequazione prima e dopo la legge Fornero.

Prima dell'entrata in vigore della legge "Fornero" la perequazione automatica delle pensioni superiori al trattamento minimo era così congegnata secondo le previsioni della legge 23.12.2000 n. 388: a decorrere dal 1° gennaio 2001, la percentuale di aumento per variazione del costo della vita si applica per intero sull'importo di pensione non eccedente il triplo del minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti; per le fasce di importo comprese tra il triplo ed il quintuplo del minimo la percentuale di aumento è ridotta al 90 per cento; per le fasce d'importo eccedenti il quintuplo del minimo la percentuale di aumento è ridotta al 75 per cento.

Pertanto la perequazione automatica del 2011 era stata prevista:

- all'1,4% per le pensioni fino a 1382,91 (100% triplo del minimo al 12/2010),
- all'1.26% fino a 2.304,85 (90%, quintuplo del minimo),
- all'1.05% oltre 2304,85 (75%).

Con la norma "Fornero" **nel 2012** sull'importo fino a 1405,06 (triplo del minimo) è stato riconosciuto il 100% nella percentuale preventivata del 2,60%; è stato garantito un correttivo con l'incremento fino a

1,441,59 onde evitare che gli importi di pochi eccedenti subissero una penalizzazione rispetto a chi arrivava al tetto. Sugli importi superiori non è stata applicata alcuna perequazione trattando allo stesso modo le pensioni anche di poco superiori e quelle di importo molto elevato.

**Nel 2013**, con lo stesso schema è stata garantita la perequazione automatica al 100% fino a 1.443,00 (3% nel 2013). Per gli importi appena eccedenti il triplo del minimo è stato garantito l'incremento fino a 1486,29. Sugli importi superiori non è stato riconosciuto alcun incremento.

**Dal 2014** è stata ripristinata, con nuove normative, la perequazione per fasce eccedenti il triplo del minimo, a partire dalla conferma della perequazione intera fino a tale soglia. Le fasce eccedenti sono state individuate in percentuali pari al 95%, (fino al quadruplo del minimo) al 75%, (fino al quintuplo del minimo) al 50% (fino a sei volte il minimo) e per il solo 2014, nessun incremento oltre sei volte il minimo.

**Nel 2015** è stato ripresentato lo stesso schema togliendo il blocco 2014 sulle pensioni superiori a sei volte il minimo, riconoscendo ad esse una perequazione automatica nella misura del 45%.

E' importante evidenziare come la mancata perequazione automatica sugli importi eccedenti, il triplo del minimo del 2012 e 2013 non costituisce una perdita di valore per i soli due anni di blocco ma essa si ripercuote anche negli anni successivi atteso che la perequazione riconosciuta dal 2014 si applica sugli importi come si erano fermati nel 2011 e non come sarebbero stati alla presenza delle disposizioni previgenti.

In altri termini il vuoto legislativo che si crea con l'illegittimità del comma 25, art. 24 della legge Fornero determinerebbe un ricalco anche della perequazione degli anni successivi.

## **Il decreto legge**

Il Governo ha già provato a rimediare a questo vuoto legislativo che la sentenza ha provocato, approvando il **decreto legge n 65 del 21 maggio 2015**.

In particolare (ferma restando la sua illustrazione più dettagliata prossimamente) prevede riguardo alla rivalutazione che sarebbe spettata nel 2012 e 2013:

- un rimborso del 40% sulle pensioni da tre a quattro volte il minimo,
- un rimborso del 20% sulle pensioni da quattro a cinque volte il minimo
- un rimborso del 10% sulle pensioni da cinque a sei volte il minimo.

Nulla è riconosciuto sugli importi superiori a 6 volte il minimo.

E' riconosciuta una parziale rivalutazione sugli importi pregressi anche per gli anni 2014 e 2015. Bisognerà capire fino a che punto l'importo bloccato al 2011 e poi perequato dal 2014 (nelle percentuali molto ridotte in base alle norme vigenti per tutti stante la riduzione drastica dell'inflazione) viene attualizzato. Le somme arretrate saranno corrisposte con effetto dal 1 agosto 2015.

Si tratta di un decreto, formalmente già in vigore, ma da trasformare in legge entro 60 giorni,

Le somme stanziare saranno senz'altro rimborsate d'ufficio, in seguito al decreto, nei prossimi mesi.

Si dovrà valutare se la norma, sotto il profilo giuridico, stante la misura parziale dei rimborsi, non sia suscettibile di ulteriore contenzioso giudiziario.

In questa fase è necessario prendere nota delle richieste dei pensionati per verificare in seguito se vi saranno interventi utili da fare cercando anche di verificare nell'occasione ogni altra opportunità di patrocinio attraverso il controllo delle pensioni in pagamento.

## **DAL 1 GIUGNO TUTTE LE PENSIONI IN PAGAMENTO DAL 1° GIORNO DEL MESE**

L'Inps, con il messaggio n. 3519 del 25 maggio 2015 comunica che a decorrere dalla mensilità di giugno 2015, in base al decreto legge 65/2015, viene **unificata al primo giorno del mese** la data di pagamento per tutte le gestioni dell'Istituto, anticipando **i pagamenti dei trattamenti pensionistici delle gestioni spettacolo e sportivi professionisti** che erano effettuati il 10 del mese, **e delle gestioni pubbliche** che erano effettuati il 16 del mese.

Nel caso in cui il giorno 1 cada in giorno festivo o non bancabile, il pagamento viene posticipato al primo giorno bancabile successivo.

L'operazione avrà sicuro esito da luglio atteso che i tempi stretti non hanno consentito per giugno di unificare tutti i pagamenti in capo al medesimo soggetto.

## **ARROTONDAMENTO DELL'ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI PUBBLICI GIÀ USCITI DAL LAVORO PRIMA DEL 30 APRILE 2015.**

Con il messaggio 2974 del 30 aprile 2015 l'INPS ha precisato il criterio di arrotondamento dell'anzianità contributiva ai fini del pensionamento dei dipendenti pubblici. che si sostanzia nella valutabilità a mese intero della frazione di mese "finale" pari o superiore a 16 giorni (es. 19 anni, 11 mesi e 16 giorni validi come 20 ai fini del diritto a pensione).

Tipologie di pensione che **non usufruiscono di arrotondamento:**

- "nuova" pensione di vecchiaia in vigore dall'1.1.2012: l'anzianità contributiva minima di 20 anni non può essere ridotta a 19 anni, 11 mesi e 16 giorni, e deve risultare quindi pienamente conseguita;
- pensione anticipata: anche in questo caso l'anzianità contributiva minima (41 anni e 6 mesi per le donne e 42 anni e 6 mesi per gli uomini nel 2015) deve essere pienamente raggiunta;
- pensione di inabilità ex art.2, comma 12, L.335/95: 5 anni pieni di contribuzione, di cui almeno 3 nel quinquennio precedente la decorrenza della pensione;
- "vecchia" pensione di anzianità con le quote: 35 anni di contribuzione e quota da raggiungersi pienamente.

Tipologie di pensione che **usufruiscono ancora di arrotondamento:**

- pensione di anzianità in "opzione donna": 35 anni si considerano maturati con il raggiungimento di 34 anni, 11 mesi e 16 giorni di contribuzione
- "vecchia" pensione di anzianità con i 40 anni: 39 anni, 11 mesi e 16 giorni per i salvaguardati o per coloro i quali li hanno conseguiti al 31.12.2011 sono sufficienti per il diritto a pensione;

- pensione per inabilità a proficuo lavoro (Enti Locali) e pensione per inidoneità psicofisica al servizio (Stato): requisito contributivo minimo 14 anni, 11 mesi e 16 giorni;

- pensione per inabilità alle mansioni (Enti Locali): requisito contributivo minimo 19 anni, 11 mesi e 16 giorni.

Lo stop all'arrotondamento dell'anzianità contributiva nei confronti dei dipendenti pubblici scatta a partire dal **1° maggio** come precisato nel successivo messaggio n. 3305/2015

Secondo l'Istituto i criteri di arrotondamento in uso precedentemente alla data di pubblicazione del messaggio 2974/2015 **continuano a trovare applicazione** nei confronti di coloro che al **30 Aprile 2015** abbiano **già risolto il rapporto di lavoro** ovvero abbiano un **preavviso in corso**. Ciò per non pregiudicare il pensionamento di coloro che sono già usciti dal lavoro o sono in procinto di farlo.

## **REVISIONE SANITARIA INVALIDI CIVILI**

Con messaggio n° 2901 del 27 aprile 2015, l'Inps prospetta le situazioni che si creano a seguito della **visita di revisione** di chi ha prestazione economica in pagamento:

1. La visita ha confermato la percentuale di invalidità: il cittadino alla ricezione del verbale di conferma è dispensato da qualunque adempimento amministrativo, sarà cura della sede di competenza aggiornare il dato.

2. La visita produce una variazione della percentuale di invalidità in diminuzione con diritto a prestazione economica diversa (da pensione di inabilità a assegno di invalidità) o ad un'ulteriore prestazione: il cittadino alla ricezione del nuovo verbale ha 30 giorni per trasmettere il modello AP70 per documentare il permanere dei requisiti economici o amministrativi.

3. La visita ha stabilito che la percentuale è inferiore al 74% ovvero non esistono più precedenti menomazioni di cecità o sordità: la Sede procede alla sospensione della prestazione e provvede al recupero dell'indebito dal mese successivo alla visita.

Per coloro che non si presentano a visita di revisione, il messaggio prospetta una situazione di revoca dei benefici se la comunicazione postale ha avuto esito positivo, ricevuta di ritorno/pec, respinta al mittente.

Negli altri casi (giacenza postale, sconosciuto all'indirizzo o trasferito, indirizzo insufficiente, assenza di esito postale) è prevista una sospensione cautelativa di 90 giorni al termine della quale scatta la revoca dei benefici.

Prima di procedere alla revoca della prestazione, la sede accerta l'esistenza di un eventuale verbale intervenuto nelle more dell'istruttoria; la revoca decorre dal primo giorno del mese successivo alla mancata visita.

Le Sedi devono effettuare controlli per individuare il nuovo indirizzo del cittadino e comunicarlo all'ufficio medico legale, così da inviare una seconda convocazione.

Il messaggio informa anche le Sedi dell'Istituto che è stato predisposto un Format di segnalazione,

che consentirebbe al cittadino di segnalare il possesso di un verbale sanitario scaduto, così da consentire la calendarizzazione della visita.

I titolari di verbale di legge 104/92 con revisione scaduta in data antecedente al 19/8/2014 sono tenuti a presentare nuova domanda di accertamento sanitario.

## **COPERTURA PER ATTIVITÀ SOCIALI VOLONTARIE NEI CASI DI INTEGRAZIONE E SOSTEGNO REDDITO**

L'Inail con la circolare n. 45/2015, ha precisato che i volontari che svolgono, in modo spontaneo e gratuito, la loro attività a fini di utilità sociale nell'ambito di progetti promossi da organizzazioni appartenenti al cosiddetto "terzo settore", in favore di Comuni o enti locali, sono garantiti dalla copertura assicurativa Inail contro le malattie e gli infortuni sul lavoro se sono percettori di misure di integrazione e sostegno del reddito (es. Cig ordinaria e straordinaria e altre). Precisa inoltre l'Istituto assicuratore che per tale categoria il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha messo a disposizione, in via sperimentale per gli anni 2014 e 2015, un Fondo finalizzato a reintegrare l'Inail dell'onere conseguente alla copertura degli obblighi assicurativi, in deroga a quanto previsto dalla legge quadro sul volontariato.

I termini e le modalità di attuazione della copertura assicurativa sono state stabilite con il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 22 dicembre 2014 registrato dalla Corte dei conti il 19 gennaio 2015.

## **MALATTIA E ATTIVITÀ PRESSO ALTRO DATORE DI LAVORO**

Con sentenza n. **10627** del **22 maggio 2015**, la Corte di Cassazione ha affermato la legittimità del **licenziamento disciplinare** di un lavoratore che durante il periodo di malattia dovuta a inabilità temporanea assoluta, in seguito ad infortunio sul lavoro, veniva scoperto a lavorare presso un'altra azienda.

I giudici della Suprema Corte hanno evidenziato come la prestazione di attività lavorativa in favore di terzi, da parte del dipendente che goda di un periodo di riposo, **è sanzionabile** (anche con il licenziamento) in quanto, impedendo la reintegrazione delle energie psicofisiche del lavoratore, risulti pregiudizievole al corretto adempimento dell'obbligazione lavorativa verso il suo datore di lavoro. Proprio l'atteggiamento del lavoratore evidenzia una **violazione degli obblighi di correttezza e buona fede** che sono alla base del rapporto di lavoro, in cui assume un peculiare rilievo l'obbligo di fedeltà del lavoratore.

## **PERMESSI LEGGE 104 E ALTRE FINALITÀ**

È legittimo il licenziamento di un lavoratore che, durante la fruizione del permesso di cui alla legge n. 104/1992 per assistere la madre disabile grave, aveva utilizzato una parte di questo permesso per finalità del tutto estranea all'assistenza, partecipando ad una serata danzante. Lo afferma la Corte di Cassazione con sentenza n. 8784 del 30 aprile 2015 confermando la sentenza della Corte di Appello, secondo la quale, nel caso di specie, non rilevava il tipo di assistenza che il lavoratore doveva fornire alla propria madre, quanto

piuttosto la circostanza che lo stesso aveva chiesto un giorno di permesso retribuito ex art. 33, comma 3, della legge n.104/1992, per "dedicarsi a qualcosa che nulla aveva a che vedere con l'assistenza". Questo comportamento implicava "un disvalore sociale giacché il lavoratore aveva usufruito di permessi per l'assistenza a portatori di handicap per soddisfare proprie esigenze personali scaricando il costo di tali esigenze sulla intera collettività, stante che i permessi sono retribuiti in via anticipata dal datore di lavoro, il quale poi viene sollevato dall'ente previdenziale del relativo onere anche ai fini contributivi e costringe il datore di lavoro ad organizzare ad ogni permesso diversamente il lavoro in azienda ed i propri compagni di lavoro che lo devono sostituire, ad una maggiore penosità della prestazione lavorativa".

Veniva in tal modo compromesso il rapporto fiduciario con il datore di lavoro, trattandosi di una condotta che poneva in dubbio la futura correttezza del lavoratore dell'adempimento rispetto agli obblighi assunti.